



8 OTTOBRE 2025

Dalla “genetica” alla “relazione”:
riconoscimento della genitorialità
intenzionale e tutela effettiva del
minore (commento a margine di Corte
cost., 22 maggio 2025, n. 68)

di Ignazio Tardia

Professore associato di Diritto privato
Università degli Studi di Palermo

Dalla “genetica” alla “relazione”: riconoscimento della genitorialità intenzionale e tutela effettiva del minore (commento a margine di Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68)*

di Ignazio Tardia

Professore associato di Diritto privato
Università degli Studi di Palermo

Abstract [It]: Il saggio analizza Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, ricostruendone il contributo alla «costituzionalizzazione» della genitorialità intenzionale. Muovendo dalla persistente inerzia legislativa successiva ai moniti del 2021, l’articolo mostra come la Corte, in chiave di tutela effettiva, collochi al centro l’interesse del minore e la sua identità relazionale, valorizzando la responsabilità assunta nel progetto procreativo condiviso rispetto al dato biologico. Si evidenziano i limiti strutturali dell’adozione in casi particolari quale rimedio non equivalente e solo eventuale, incapace di garantire uno *status* pieno sin dalla nascita. Alla luce degli artt. 2, 3 e 30 Cost. e del dialogo con le Corti europee, la decisione è letta come intervento “difensivo” a rimozione di un *vulnus* nella parità tra i figli e nella certezza dei legami familiari. In conclusione, si delineano linee di riforma per una disciplina organica della filiazione intenzionale che assicuri, *ab origine*, la cristallizzazione giuridica dei rapporti di cura.

Title: From “Genetics” to “Relationship”: Recognising Intentional Parenthood and Ensuring the Child’s Effective Protection (Comment on Italian Constitutional Court, 22 May 2025, No. 68)

Abstract [En]: The article examines Italian Constitutional Court judgment No. 68 of 22 May 2025 and its role in the “constitutionalisation” of intentional parenthood. Against the backdrop of legislative inertia following the Court’s 2021 warnings, the analysis argues that the decision prioritises the child’s best interests and relational identity, giving precedence to responsibility assumed within a shared procreative project over mere biology. It highlights the structural shortcomings of “adoption in special cases” as a non-equivalent, remedial and uncertain pathway that cannot secure full status from birth. Read through Articles 2, 3 and 30 of the Constitution – and in dialogue with European case law – the ruling is framed as a defensive intervention removing a constitutional deficit in the equality of children and the legal certainty of family bonds. The paper closes by outlining reform options for an organic framework of intentional filiation that guarantees, *ab initio*, the juridical crystallisation of caregiving relationships.

Parole chiave: Genitorialità intenzionale, interesse del minore, identità relazionale, *status filiationis*, adozione in casi particolari, eguaglianza dei figli, inerzia legislativa, PMA transfrontaliera, funzione di supplenza della Corte

Keywords: Intentional parenthood, best interests of the child, relational identity, *status filiationis*, adoption in special cases, equality of children, legislative inertia, Court’s substitutive role

Sommario: 1. Dal monito alla declaratoria: l’inerzia legislativa come *vulnus* sistemico (da Corte cost. n. 32/2021 a Corte cost. n. 68/2025). 2. Interesse del minore e identità relazionale quali parametri costituzionali e sovranazionali di sistema. 3. Adozione in casi particolari: rimedio sussidiario e strutturalmente non soddisfacente dello *status*. 4. Volontà procreativa e responsabilità: dalla libertà del progetto all’obbligo di cura. 5. Eguaglianza sostanziale e funzione di supplenza della Corte: linee per una riforma della genitorialità intenzionale.

* Articolo sottoposto a referaggio.

1. Dal monito alla declaratoria: Pinerzia legislativa come *vulnus* sistemico (da Corte cost. n. 32/2021 a Corte cost. n. 68/2025)

La sentenza della [Corte Costituzionale n. 68 del 22 maggio 2025¹, che qui si commenta](#), si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale profondamente segnato dalla tensione tra diritto positivo e realtà affettiva: per comprendere appieno la portata dell'intervento della Corte è necessario partire dalla constatazione che l'ordinamento italiano, pur avendo compiuto importanti passi verso la parificazione degli *status filiationis*, non ha ancora dato piena attuazione al principio dell'eguaglianza tra i figli, indipendentemente dalle modalità del loro concepimento o dalla struttura della famiglia di origine². Infatti, com'è noto, la l. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita prevede un modello di filiazione fortemente ancorato alla coppia eterosessuale, stabilendo che solo il «coniuge o convivente» maschile della madre possa essere considerato genitore intenzionale (art. 9) e vincolando l'attribuzione dello *status* filiale a una logica di tipo biologico o giuridico-formale³. Nessuna disciplina è prevista per le ipotesi in cui il progetto genitoriale coinvolga due donne, sebbene esse abbiano espresso un consenso preventivo al ricorso alla PMA e condividano la cura del figlio.

Nel vuoto lasciato dal legislatore, la giurisprudenza ha cercato, per via interpretativa, di garantire una seppur minima tutela del minore, ricorrendo allo strumento dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. *d*, l. n. 184/1983⁴. Tale soluzione, però, non è strutturalmente idonea ad attribuire al

¹ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, in *Consultaonline.it*.

² Non è certo un caso se G. FERRANDO, *La riforma della filiazione*, Torino, 2014, p. 16, con riferimento alla riforma della disciplina della filiazione maturata attraverso l'emanazione della l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013, osserva che «Il legislatore è rimasto a metà strada» e si domanda «Chi dovrà completare l'opera? È difficile che il Parlamento abbia tempo, voglia e forse anche competenze per ritornare sull'argomento e quindi il problema arriverà di fronte ai giudici, alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione». Sia consentito pure il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, Napoli, 2025, *passim*.

³ Sul c.d. «secondo genitore» (che si riferisce al genitore intenzionale nella procreazione assistita), interessanti spunti in M. CINQUE, *Quale statuto per il "genitore sociale"?*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1475 ss., dove si trova un quadro relativo alla dottrina e alla giurisprudenza che si sono occupate dell'argomento. Cfr. anche A. CORDIANO, *Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione fra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive*, in *Comp. dir. civ.*, 2012, p. 1 ss.; M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010, *passim*; A. GORGONI, *Nuove genitorialità e filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 162 ss.

⁴ Al riguardo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, esalta l'aderenza dell'adozione in casi particolari ad «un modello di accoglienza non originato dalla genetica, ma dalla responsabilità che consegue all'aver condiviso e attuato un progetto genitoriale comune» [così, in tema di riconoscimento della genitorialità delle coppie omosessuali maschili che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata, Cass., Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in *Foro it.*, 2023, I, 1, c. 83 ss.; in *Fam. dir.*, 2023, p. 408 ss. (con note di G. RECINTO, *Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità*; M. SESTA, *Nota introduttiva*; M. DOGLIOTTI, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230*; A. SPADAFORA, *Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?*); e in *Giur. it.*, 2023, p. 2320 ss., con nota di G. SALVI, *Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri*, in cui la Corte ha ribadito la contrarietà all'ordine pubblico italiano degli effetti di un provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il genitore d'intenzione di un bambino nato da maternità surrogata e il conseguente diniego di trascrizione dell'atto: in questo caso l'interesse del minore al riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale è tutelato attraverso il procedimento di adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d, l. n. 184/1983*, conformemente a Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 737 ss., con nota di U. SALANITRO, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e*

figlio, sin dalla nascita, una posizione giuridica piena e simmetrica nei confronti di entrambe le madri⁵: la sua natura giurisdizionale, eventuale e rimediabile espone il minore a un'incertezza giuridica prolungata, in evidente contrasto con il principio di stabilità e riconoscibilità dei legami affettivi affermato dalla stessa Corte costituzionale⁶. Il pluralismo familiare e la trasformazione delle forme della genitorialità impongono ormai una riformulazione dei paradigmi normativi fondati sul binarismo sessuale e sul primato del dato biologico, rendendo necessario interrogarsi sulle categorie giuridiche tradizionali – genitore, figlio, famiglia – alla luce della pluralità delle esperienze di vita e dei percorsi generativi oggi possibili⁷: è in tale contesto che si inserisce la pronuncia n. 68/2025, che, a differenza di Corte Cost. n. 32/2021, non si limita ad ammonire il legislatore per la sua inerzia, ma interviene direttamente con una declaratoria di incostituzionalità, riconoscendo che il diritto del minore allo *status* filiale certo e pieno non può essere subordinato né al sesso dei genitori né al luogo in cui la PMA è stata praticata, se vi è stato consenso

surrogazione di maternità, e in *Fam. dir.*, 2019, p. 653 ss., con note di M. DOGLIOTTI, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, e G. FERRANDO, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*].

⁵ Così Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, in *Fam. dir.*, 2022, p. 897 ss., con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, che ha proceduto ad un'analisi dei tratti distintivi dell'istituto dell'adozione in casi particolari alla luce dell'applicazione evolutiva registrata nel «diritto vivente», in coerenza con i principi enunciati dagli artt. 74, 315 e 315 *bis* c.c. come innovati dalla riforma della filiazione, affermando il diritto ineludibile del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, anche in famiglie omogenitoriali e/o con persone che già si prendevano cura di lui: il minore, divenuto figlio, «entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori». La Corte ha dichiarato, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983, nella parte in cui rinvia all'art. 300, comma 2, c.c., ai sensi del quale l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, poiché il mancato riconoscimento di tale rapporto determina un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio.

⁶ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 9.3. Ma cfr., pure, Corte cost., 9 marzo 2021, nn. 32 e 33, in *Fam. dir.*, 2021, p. 680 ss., con note di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*, e G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*, le quali, pur reputando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riguardanti le disposizioni che precludono, per contrasto con l'ordine pubblico, il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. «d'intenzione», sottolineano però che, specie alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte EDU, sia ormai improcrastinabile un intervento del legislatore mirante ad assicurare una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione in casi particolari (c.d. «non legittimante»). Nel medesimo solco Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in *Arch. civ.*, 2003, p. 133 ss., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 278, comma 1, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini nei casi di figli incestuosi: infatti la circostanza che la «capitis deminutio perpetua» è imposta ai c.dd. figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce «una evidente violazione del diritto a uno *status filiationis* e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali».

⁷ Si vedano, tra gli altri, M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, *cit.*, *passim*, ove si sottolinea come l'evoluzione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e l'emergere della genitorialità intenzionale impongano un ripensamento delle categorie giuridiche tradizionali; R. BAIOTTO, A. BUSACCA e B. DE FILIPPIS, *Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza. Interesse del minore e genitorialità same sex*, Padova, 2018, *passim*, che analizzano la varietà dei percorsi generativi nelle famiglie omogenitoriali, anche alla luce dell'interesse superiore del minore; I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, *cit.*, *passim*.

tracciabile da parte di entrambe le madri. L'obiettivo dichiarato della Corte non è quello di costruire un nuovo modello legislativo, ma di rimuovere un *vulnus* intollerabile ai diritti fondamentali del figlio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost.⁸

Infatti, la sentenza n. 68/2025 si colloca all'interno di un percorso già tracciato dalla Corte Costituzionale nel tentativo di affrontare – con gli strumenti propri del controllo di legittimità – la persistente lacuna normativa relativa alla genitorialità intenzionale in ambito omogenitoriale. In particolare, come si accennava in precedenza, essa si pone in continuità critica con la sentenza n. 32/2021, che aveva dichiarato inammissibile una questione del tutto analoga sollevata dal Tribunale di Padova, limitandosi però ad ammonire il legislatore circa l'urgenza di un intervento normativo organico: in quella decisione la Corte aveva sottolineato come la questione coinvolgesse una «materia eticamente sensibile», che richiedeva valutazioni ponderate, scelte politiche di fondo e una disciplina organica, dichiarando inammissibile l'intervento richiesto per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Tuttavia, già in quell'occasione s'era affermato, con un linguaggio inusualmente perentorio, che «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore» e che, in mancanza di interventi idonei, il giudice delle leggi avrebbe potuto dover agire direttamente a tutela degli «incomprimibili» diritti del minore⁹.

Il Tribunale di Lucca, nel rimettere la questione decisa con la sentenza n. 68/2025, ha fatto esplicito riferimento a tale monito, osservando che – a distanza di oltre tre anni – nessuna proposta normativa è stata approvata, mentre i vuoti di tutela hanno continuato a generare gravi diseguaglianze nello *status* giuridico dei figli nati da PMA praticata da coppie di donne. La Corte, con la pronuncia in commento, interviene dunque a colmare un *vulnus* che aveva già riconosciuto come costituzionalmente insostenibile, sancendo il diritto del minore a essere considerato, sin dalla nascita, figlio anche della madre intenzionale, in presenza di un consenso consapevole e tracciabile. La motivazione riprende in modo puntuale il ragionamento svolto nella precedente sentenza n. 32/2021, ma si discosta sul piano della conclusione,

⁸ In dottrina, v., per tutti, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, p. 337 s., il quale ci ricorda che «i diversi modelli familiari come formazioni sociali sono garantiti dalla Costituzione (artt. 2, 3 e 29, comma 1) non come portatori di un interesse superiore e superindividuale, bensì in funzione della realizzazione delle esigenze individuali, come luoghi nei quali si sviluppa la persona (art. 2 cost.)». Ma si vedano, già, ID., *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 1979, p. 1253 ss.; ID., *Sulla famiglia come formazione sociale*, in *Dir. giur.*, 1979, p. 775 ss.; e ID., *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 72 ss., ora tutti in ID. (a cura di), *Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, p. 39 ss., e in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 419 ss. Inoltre, al fine di tutelare i minori di età, per i quali non vi sia stata o sia venuta meno la possibilità di una stabile comunione di affetti, «l'ordinamento prevede la costituzione, con pari dignità rispetto alla famiglia *iure sanguinis*, di una formazione sociale dove convivano persone legate dal rapporto coniugale e/o di filiazione, di là dal fatto che quest'ultimo tragga origine dalla generazione nel matrimonio, o fuori di esso, o da una adozione» (ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III, *cit.*, p. 340 s.).

⁹ Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, *cit.*, spec. § 2.4.1.4.

superando l'autolimitazione legata alla discrezionalità del legislatore per affermare che l'esigenza di protezione del minore prevale sull'inerzia normativa.

Tale evoluzione è significativa anche in termini istituzionali: la Corte assume, in maniera esplicita, un ruolo sostitutivo del legislatore, ritenendo ormai insostenibile la compressione di un diritto fondamentale (lo *status filiationis* del minore) in ragione della mancanza di un intervento normativo¹⁰. Si tratta di una forma di “interventismo difensivo”, in cui il giudice delle leggi non anticipa il legislatore, ma lo surroga per evitare che l'inerzia determini un pregiudizio irreversibile a diritti inviolabili¹¹. Tale forma di supplenza è ormai fisiologica nel «diritto delle famiglie», ove il Parlamento ha ripetutamente mostrato una forte riluttanza a regolare i nuovi modelli genitoriali emersi nella società italiana: può ormai parlarsi di una progressiva costituzionalizzazione del diritto della filiazione, in cui la Corte assume la funzione di garante ultimo dell'equità relazionale tra il minore e chi ha assunto nei suoi confronti un effettivo ruolo genitoriale¹².

Peraltro, nel contesto della sentenza n. 68/2025, l'assunzione di questa funzione è giustificata non solo dalla persistente inattività del legislatore, ma anche dall'incertezza applicativa prodotta da una disomogenea prassi amministrativa: la possibilità di iscrivere o meno la madre intenzionale nell'atto di nascita, così come l'eventualità che la Procura della Repubblica impugnò (o non impugnò) l'atto, generano infatti situazioni giuridiche marcatamente diseguali tra minori in condizioni identiche¹³. L'elemento di

¹⁰ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 14. È, infatti, evidente che la tendenza del legislatore a mantenersi inerte, non dando seguito agli inviti (talvolta pressanti) che gli vengono rivolti dalla Corte, rappresenta la causa giustificativa che induce la Corte a spingersi così a ridosso dell'attività del legislatore (cfr. R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, 2019, p. 760, che indica l'abulia del legislatore come causa prima dello sconfinamento della Corte). Va, però, sottolineato che i casi giurisprudenziali decisi dalla Corte senza tener conto del limite delle rime obbligate sono in genere preceduti da decisioni in cui era stato sollecitato l'intervento del legislatore: la tecnica utilizzata è quella della «doppia pronuncia» (in un primo momento, si sollecita l'intervento legislativo, poi, di fronte al protrarsi dell'inerzia legislativa, si pronuncia l'incostituzionalità). Si vedano, al riguardo, A. RUGGERI, *La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (nota minima a Corte cost. nn. 32, 33 del 2021)*, in *Consultaonline.it*, 2021, p. 221 ss.; M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, in *Dir. soc.*, 2020, p. 62 ss.; D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento nella giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020, p. 142 ss.

¹¹ L'inattività del legislatore induce la Corte ad intervenire perché sono coinvolti diritti fondamentali, che possono essere garantiti solo eliminando l'incostituzionalità presente nell'ordinamento. La centralità assunta progressivamente dai diritti fondamentali nell'ambito del giudizio incidentale è stata esaminata, tra gli altri, da G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, 2017, p. 325 ss.

¹² Cfr. I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, *cit.*, spec. p. 209 ss. Nella medesima prospettiva possono leggersi le parole di G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Quest. giust.*, 7 giugno 2022, p. 8. secondo cui «nella PMA non è il sangue che rende genitori, ma la “scelta”. È quella scelta che “mette al mondo” il bambino perché senza di essa il centro medico non avrebbe accolto la richiesta di PMA e il bambino non sarebbe nato. È a quella scelta che il bambino deve la propria vita ed alla responsabilità per quella scelta il genitore non si può e non si deve sottrarre».

¹³ Come osserva Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 10, tale condizione di incertezza e imprevedibilità non è neanche destinata ad avere un termine: qualora l'ufficiale di stato civile iscriva l'atto di nascita con l'indicazione anche della madre intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua precarietà, in quanto l'istanza di rettificazione da parte dello stesso pubblico ministero non è soggetta a limiti temporali (*ex art. 95, comma 2, D.P.R. n. 396 del 2000*). Peraltro, come evidenziato dalla Corte, il potenziale «cortocircuito» del sistema emerge in modo evidente proprio nella fattispecie oggetto del giudizio: la coppia,

novità della sentenza in esame sta dunque nella consapevolezza, pienamente espressa nella motivazione, che l'assenza di disciplina non è più neutra, ma produce effetti sistemici discriminatori, contrari ai principi di eguaglianza e tutela dell'infanzia affermati dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali: la decisione, pur non esauendo le tensioni sistemiche aperte dalla crescente discrepanza tra diritto scritto e diritto vivente, segna però un passaggio cruciale verso una lettura costituzionalmente orientata della filiazione, incentrata sulla responsabilità assunta e sull'interesse del minore, piuttosto che sulla conformità a un modello familiare predeterminato.

La coeva sentenza n. 69/2025¹⁴ consente di mettere a fuoco un “doppio binario” nella giurisprudenza costituzionale recente. *Ex ante*, quando si discute delle condizioni soggettive di accesso alla PMA (come nel caso della donna *single*), la Corte ribadisce la finalità terapeutica della l. n. 40/2004, valorizza il principio di precauzione e mantiene un'alta soglia di deferenza verso il legislatore, dichiarando non fondate le censure all'art. 5. *Ex post*, quando il minore esiste e il progetto procreativo condiviso è stato attuato (sent. n. 68/2025), l'interesse del minore opera come parametro immediatamente conformativo dello *status*, imponendo la rimozione di preclusioni che generano incertezza identitaria e diseguaglianze tra figli; onde la soluzione additiva *in parte qua* sull'art. 8 l. n. 40/2004. La differenza non è (solo) di esito, ma di “tempo” e di “parametro”: tutela difensiva dello *status* del minore già nato nella prima ipotesi, deferenza promozionale al legislatore nella seconda. In questa chiave si ricompono il presunto “strabismo” della Corte¹⁵ e si allinea la n. 68/2025, da un lato, alla n. 11/1981 (centralità dell'interesse del minore)¹⁶ e, dall'altro, alla n. 33/2025 (primato della valutazione in concreto dell'idoneità dell'adottante rispetto a preclusioni aprioristiche)¹⁷.

facendo ricorso alla PMA all'estero, ha avuto una prima figlia, il cui atto di nascita riporta anche la madre intenzionale; a distanza di un anno e mezzo, sempre facendo ricorso alla PMA all'estero, ha avuto un secondo figlio, il cui atto di nascita, ugualmente riportante anche l'indicazione della madre intenzionale, è stato, invece, oggetto di istanza di rettificazione dal pubblico ministero, che, in caso di accoglimento, porterà alla cancellazione dell'indicazione della madre intenzionale. In tale ipotesi, si avrebbero due figli, frutto del condiviso percorso genitoriale di coppia, privi di legame tra loro e con un diverso *status*: la primogenita risulterebbe figlia di entrambe le madri, mentre il secondogenito solo della madre biologica.

¹⁴ Su cui M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 18 giugno 2025.

¹⁵ Cfr. A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in *dirittocomparati.it*, 18 giugno 2025, spec. pp. 5-7, sul “doppio binario” tra *status ex post* (n. 68/2025) e accesso *ex ante* (n. 69/2025).

¹⁶ Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 11, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 632 ss., secondo cui, dal combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost., commi 1 e 2, emerge, quale valore primario, «la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo, [...] poiché il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali»; pertanto, «va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona».

¹⁷ Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, in *Federalismi.it*, con cui s'è dichiarata l'illegittimità dell'art. 29 *bis*, comma 1, l. n. 184/1983, nella parte in cui escludeva le persone singole dall'adozione internazionale di minori stranieri residenti all'estero. L'automatica preclusione fondata sullo stato civile è stata ritenuta incompatibile con gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. La *ratio decidendi* pone al centro l'interesse del minore “già esistente” a trovare una famiglia, che non può essere sacrificato da divieti aprioristici: la selezione degli aspiranti genitori deve

2. Interesse del minore e identità relazionale quali parametri costituzionali e sovranazionali di sistema

La sentenza in commento, nel solco di autorevoli precedenti, riconosce l'interesse del minore quale «concetto guida», principio costituzionale vincolante non solo per l'interprete, ma anche per il legislatore. Come chiarito in motivazione, il diritto all'identità personale del minore – quale “nucleo duro” dei diritti inviolabili della persona – si collega imprescindibilmente alla possibilità di vedere riconosciute le relazioni affettive che ne costituiscono il contesto di vita e crescita. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo individuato in tale interesse una clausola generale, idonea a vincolare l'intera disciplina della filiazione, non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale¹⁸.

La Corte richiama espressamente il principio del «miglior interesse del minore», riconosciuto a livello di legislazione costituzionale ([artt. 2, 30 e 31 Cost.](#)), ordinaria ([art. 315 bis](#), commi 1 e 2, e [337 ter](#), comma 1, c.c.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché [art. 24](#), § 3, [CDFUE](#)). Si tratta di un interesse che, come più volte chiarito, non può essere ridotto a mero criterio di interpretazione, ma costituisce un parametro oggettivo cui deve conformarsi l'intero assetto normativo¹⁹. Secondo una consolidata linea di pensiero, il minore è titolare di un diritto all'identità relazionale, intesa come diritto a crescere in un contesto familiare coerente con la propria esperienza affettiva e educativa: la Corte EDU ha affermato che la mancata protezione legale di legami familiari affettivamente consolidati costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU²⁰. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/2025, ribadisce che tale interesse è prevalente rispetto a ogni altro e che le attuali preclusioni al riconoscimento automatico dello *status* filiale nei confronti della madre intenzionale – in caso di PMA praticata all'estero – generano un *vulnus* all'identità personale del nato, oltre che un'ingiustificata discriminazione tra figli.

Il diritto del minore a crescere con entrambi i genitori sociali va protetto anche in assenza di un vincolo matrimoniale o biologico, specie laddove vi sia stata una progettualità consapevole di genitorialità

avvenire tramite una valutazione individuale di idoneità affidata all'autorità giudiziaria, a prescindere dal fatto che il richiedente sia coniugato o *single*.

¹⁸ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 8, 8.1 e 8.2.

¹⁹ In tal senso, v. già Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Corr. giur.*, 2018, p. 446 ss., con nota di G. FERRANDO, *Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore*. Ma v., pure, il rilevante arresto di Corte EDU, Grande Camera, 10 settembre 2019, c. 37283/13, *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, § 202, in *Dir. umani*, 2020, p. 225 ss., con nota di L. ACCONCIAMESSA, *Occasioni mancate: il bilanciamento tra diritto alla vita familiare e “best interest of the child”, e la rappresentanza del minore nella sentenza “Strand Lobben”*.

²⁰ In materia e nella prospettiva di garantire il *best interest of child*, la Cedu si è espressa in diverse occasioni, a partire dal 2014 con le cause “gemelle” *Mennesson c. Francia* e *Labassee c. Francia* (Corte EDU, 26 giugno 2014, c. 65941/11, *Labassee c. Francia*, punto 38, in [echr.coe.int](#), e Corte EDU, 26 giugno 2014, c. 65192/11, *Mennesson c. Francia*, punto 46, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 1123 ss., in cui la Corte, in relazione al rifiuto opposto dalle autorità francesi di trascrivere i certificati di nascita dei bambini nati da maternità surrogata, laddove uno dei genitori intenzionali (il padre) fosse anche il genitore genetico dei minori, ha riscontrato una violazione del diritto all'identità personale (art. 8 CEDU).

condivisa: il principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. impone al legislatore di riconoscere le forme di responsabilità assunte liberamente all'interno di relazioni affettive stabili e orientate alla cura del minore. Tale responsabilità, nelle relazioni omogenitoriali, non può essere valutata in termini di anomalia rispetto al modello "standard" di genitorialità, bensì in funzione del valore costituzionale della continuità affettiva, la quale costituisce parte integrante dello sviluppo della personalità del minore²¹.

Nel caso deciso, la Corte sottolinea come la cancellazione della madre intenzionale dall'atto di nascita, richiesta dal pubblico ministero, avrebbe generato un effetto giuridico paradossale: due fratelli cresciuti nella medesima famiglia, figli ciascuno di una madre diversa, ma riconosciuti solo da una di esse, senza alcun legame giuridico tra loro. Una situazione che contrasta apertamente con il principio dell'unicità dello *status filiationis* sancito dal nuovo art. 315 c.c. e ribadito dal legislatore con la riforma della filiazione operata con la l. n. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013²². Si tratta di una «asimmetria dello status», già denunciata dalla dottrina come fonte di «frattura giuridica e identitaria», poiché impedisce al minore di ottenere una posizione chiara e protetta sin dalla nascita, costringendolo a ricorrere a strumenti eventuali e successivi, come l'adozione in casi particolari, che non garantiscono la piena equivalenza dello *status*²³. La stessa Corte, nella sentenza n. 79 del 2022, aveva dichiarato incostituzionale la preclusione alla creazione di vincoli giuridici tra il minore adottato e i parenti dell'adottante, proprio per garantire la pienezza delle relazioni familiari e il rispetto del principio dell'identità relazionale²⁴: si rafforza così la visione di un

²¹ Cfr. I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., spec. p. 419 ss.; A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, p. 113 ss. In tal senso, si veda Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1992 ss., che già evidenziava l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione; infatti, tanto nell'ordinamento internazionale, quanto in quello interno, è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse morale e materiale, che ha assunto carattere di piena centralità ed è considerato preminente.

²² Cfr., sul punto, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 528 ss.; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, p. 202 ss.; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. dir.*, p. 292; M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 448; F. PROSPERI, *Unicità dello «status filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 278.

²³ G. RECINTO, *Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 408 ss.

²⁴ La Corte costituzionale ha proceduto preliminarmente ad un'analisi dei tratti distintivi dell'istituto dell'adozione in casi particolari alla luce dell'applicazione evolutiva registrata nel «diritto vivente», in coerenza con i principi enunciati dagli artt. 74, 315 e 315 *bis* c.c. come innovati dalla riforma della filiazione, affermando il diritto ineludibile del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, anche in famiglie omogenitoriali e/o con persone che già si prendevano cura di lui: il minore, divenuto figlio, «entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori». La Corte ha dichiarato, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983, nella parte in cui rinvia all'art. 300, comma 2, c.c., ai sensi del quale l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, poiché il mancato riconoscimento di tale rapporto determina un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio (Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, in *Fam. dir.*, 2022, p. 897 ss., con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*).

ordinamento che deve conformarsi a una nozione di filiazione relazionale, nella quale ciò che rileva è la responsabilità concretamente assunta e il progetto educativo condiviso, non la genesi biologica.

3. Adozione in casi particolari: rimedio sussidiario e strutturalmente non soddisfacente dello *status*

La sentenza n. 68 del 2025 non trascura l'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità che considera l'adozione in casi particolari *ex art. 44, comma 1, lett. d, l. n. 184/1983* come il principale strumento giuridico per riconoscere e tutelare i rapporti affettivi e di cura stabiliti da tempo con il minore da parte del genitore intenzionale, in assenza di un fondamento genetico o biologico. In tale prospettiva, l'interesse superiore del minore a veder riconosciuto lo *status filiationis* si realizza mediante una valorizzazione della relazione sociale e affettiva costruita nel tempo, in un contesto familiare "concreto", anche laddove non vi sia una base genetica o un rapporto di coniugio tra i genitori. L'adozione in casi particolari diviene così una via di accesso alla genitorialità giuridica per la madre intenzionale – tipicamente *partner* della madre biologica – purché ricorrano i requisiti di stabilità e continuità della relazione con il minore e sia dimostrato l'interesse concreto del figlio a vedere formalizzato tale legame. Come ha efficacemente rilevato la Corte di Cassazione già nella pronuncia a Sezioni Unite del 30 dicembre 2022, n. 38162, l'adozione in casi particolari rappresenta «un modello di accoglienza non originato dalla genetica, ma dalla responsabilità che consegue all'aver condiviso e attuato un progetto genitoriale comune»²⁵.

Tale principio ha trovato recente conferma nella sentenza della Cassazione n. 3769 del 12 febbraio 2024, in cui la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto fondamentale del minore nato da PMA, effettuata all'estero in un contesto di coppia femminile, al riconoscimento del legame giuridico con la madre intenzionale, pur in assenza di formali previsioni normative esplicite. Anche in questo caso, l'adozione in casi particolari rappresenta la via per l'effettività del diritto del minore alla continuità degli affetti²⁶. Il percorso giurisprudenziale si mostra, quindi, coerente con la valorizzazione dell'interesse del minore all'identità personale e relazionale, già rilevato in chiave sistematica dalla giurisprudenza costituzionale²⁷

²⁵ Cass., Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, *cit.*; in modo conforme Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.*

²⁶ Cass., 12 febbraio 2024, n. 3769, in *Fam. dir.*, 2024, p. 627 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sui figli di coppie dello stesso sesso: l'autorevolezza della Cassazione, la forza della giurisprudenza di merito e la speranza... nella Corte costituzionale*, secondo cui il minore, nato in Italia da procreazione medicalmente assistita, effettuata all'estero, nell'ambito di un rapporto di coppia femminile, ha un diritto fondamentale al riconoscimento giuridico del legame sorto, anche con il genitore d'intenzione: tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari.

²⁷ È il caso di Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225, in *Corr. giur.*, 2017, p. 175 ss., con nota di G. DE MARZO, *Sul diritto del minore a conservare rapporti significativi con l'ex compagna della genitrice biologica*, nella quale si è dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 337 *ter* c.c., nella parte in cui la norma non avrebbe consentito il riconoscimento del diritto, in favore dell'*ex partner* omosessuale (rivestente la qualità di «genitore sociale») della genitrice biologica, di continuare la relazione affettiva con i figli minori di quest'ultima, una volta interrottasi quella sentimentale. Ciò in quanto nell'ordinamento positivo, non si ravvisa il vuoto di tutela presupposto dal giudice rimettente, esistendo (e potendo, perciò, applicarsi, nella sussistenza dei relativi presupposti) già la norma di cui all'art. 333 c.c., la quale consente al giudice

e ribadito dalla giurisprudenza CEDU, che ha riconosciuto come la denegata trascrizione dell'atto estero di nascita con due madri può trovare rimedio nella possibilità dell'adozione *ex art. 44*, lett. *d*, senza violazione dell'art. 8 CEDU²⁸.

Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza in commento, insiste sul carattere non pienamente soddisfacente di tale strumento al fine di sanare il *vulnus* all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio, sottolineandone le evidenti lacune «strutturali»²⁹; *in primis* la circostanza che questo presupponga un vaglio giudiziale discrezionale e, talvolta, lento e incerto nei tempi. La Corte ne ribadisce così la natura “rimediale” e non “costitutiva”³⁰, ponendo una pressione indiretta sul legislatore affinché intervenga con soluzioni più strutturate e sistematiche: infatti, nell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello *status* di figlio è «fisiologicamente» subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Quanto all'*iter* procedimentale, va considerato che vi sono costi e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta, che, *ex art. 57* l. n. 184/1983, prevede il coinvolgimento dei servizi sociali e degli organi di pubblica sicurezza: «il che, se è coerente con la logica dell'istituto dell'adozione, non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA»³¹. Ma, quel che più rileva sul piano delle tutele, «il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato e, quindi, alla sua identità personale,

di adottare i «provvedimenti convenienti» nell'interesse dei figli minori del genitore qualora egli incorra nella consumazione di una condotta per loro pregiudizievole, quale potrebbe configurarsi quella di non permettere – ove, in concreto, risulti contraria al preminente interesse dei minori stessi – la prosecuzione della relazione affettiva (precedentemente consolidata) con l'*ex partner* omosessuale del medesimo genitore biologico, individuandone le concrete modalità di esercizio.

²⁸ Da ultimo, Corte EDU, 30 maggio 2023, cc. 47998/2020 e 23142/2021, Nuti c. Italia e Ballardora e al. c. Italia, in *Foro it.*, 2023, IV, c. 413 ss.

²⁹ E ciò nonostante la «significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante [Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, *cit.*]; la precisazione che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione [tra le ultime, Cass., 29 agosto 2023, n. 25436, in *Fam. dir.*, 2024, p. 344 ss.]» (Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 9.2).

³⁰ Infatti, con il ricorso all'adozione in casi particolari, «la genitorialità *queer* viene ammessa solo se sottoposta al vaglio giudiziario, e solo se conforme a una narrazione di “cura effettiva” che l'ordinamento esige a posteriori. Il risultato è una giudiziarietà (quando non proprio una medicalizzazione) della genitorialità omoaffettiva, in cui occorre dimostrare (ai servizi sociali, psicologi, etc.) di essere dei buoni cittadini e dei buoni genitori, che non trova corrispettivo nel percorso eterosessuale di ricorso alla pma eterologa». Pertanto, la decisione della Corte non si arresta al riscontro dell'inadeguatezza tecnico-funzionale dell'istituto, ma disarticola un meccanismo di «marginalizzazione istituzionalizzata»: lo *status* non può essere una concessione, essendo, nella sua sostanza, un diritto (M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, *cit.*, p. 7).

³¹ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 9.3.

esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti, e in particolare della madre intenzionale»³², dal momento che l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante. Peraltro, in caso di morte del genitore sociale o di intervenuta crisi della coppia, nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale.

L'adozione in casi particolari s'è andata progressivamente deformando, in funzione del riconoscimento dei legami "genitoriali" sorti al di fuori della famiglia legittima e del rapporto biologico, in una vera e propria metamorfosi che ha condotto all'estensione dei suoi margini ben oltre la *ratio* originaria dell'eccezione³³: è, pertanto, urgente una riflessione *de iure condendo*, che possa dare séguito alle aperture interpretative senza affidarsi unicamente alla capacità del giudice di colmare le lacune del sistema.

4. Volontà procreativa e responsabilità: dalla libertà del progetto all'obbligo di cura

Nel cuore motivazionale della sentenza n. 68 del 2025 si coglie la tensione sottile, ma determinante, tra la libertà individuale di intraprendere un progetto genitoriale e la responsabilità che da questo promana una volta che ha trovato attuazione. La Corte costituzionale ribadisce che la «genitorialità intenzionale» – cioè fondata su una volontà procreativa condivisa, formalizzata e attuata in modo responsabile – non può rimanere priva di conseguenze giuridiche, specialmente se il minore ha costruito con entrambe le figure genitoriali un rapporto affettivo, educativo e identitario. In tal senso, la Consulta richiama il principio fondamentale per cui i diritti e i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale non sono mera proiezione di un rapporto biologico, ma si radicano nella relazione concreta instaurata con il minore e nel superiore interesse dello stesso³⁴.

La prospettiva assunta dalla Corte è del tutto coerente con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della responsabilità genitoriale: la riforma operata con la l. n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013 ha sostituito il concetto di «potestà» con quello di «responsabilità genitoriale», intesa come insieme di obblighi e doveri rispetto ai bisogni educativi, affettivi e materiali del figlio, a prescindere dal dato genetico³⁵. In tale cornice,

³² Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *loc.cit.*

³³ Sul punto, si vedano i contributi di M.N. BUGETTI, *Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un excursus giurisprudenziale (e qualche riflessione)*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 849 ss.; M. BIANCA, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 2022, p. 366 ss.; M.C. VENUCCI, *Diritti dei figli vs. Genitorialità "same-sex": antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 949 ss.; A. GIUSTI, *L'adozione dei minori in casi particolari*, in *Tratt. BONILINI e CATTANEO*, III, 2^a ed., Torino, 2007, p. 537 ss.

³⁴ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 6.

³⁵ Cfr., sul punto, Cass., 22 novembre 2021, n. 35840, in *Fam. dir.*, 2022, p. 777 ss., con nota di A. FIGONE, *Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite*, evidenza che nel nostro ordinamento è prevista anche l'adozione c.d. «mite», avente il proprio fondamento normativo proprio nell'art. 44, comma 1, lett. d, l. n. 184 del 1983 (ossia quando v'è «la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»), costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario interesse del minore, il ricorso a tale modello «mite» può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa,

il riconoscimento della responsabilità della madre intenzionale – anche in assenza di legame genetico o adottivo – si presenta come naturale completamento di un sistema normativo che privilegia la funzione sulla struttura, la sostanza del rapporto educativo e affettivo rispetto alla forma dello stesso³⁶: la responsabilità genitoriale, per assumere valenza costituzionale, deve necessariamente essere orientata all’effettività e alla continuità delle relazioni affettive del minore; ne discende che il diritto del minore alla propria identità familiare – che comprende non solo l’origine, ma anche il vissuto relazionale – costituisce espressione diretta degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. Tale affermazione si collega anche alla nozione, elaborata da tempo dalla Corte EDU, secondo cui il «rapporto familiare», rilevante ai fini dell’art. 8 CEDU, non può essere ancorato esclusivamente alla filiazione biologica, ma si costruisce a partire dal legame affettivo e dalla coabitazione, dall’assunzione di responsabilità educativa e dalla continuità del rapporto³⁷.

Infatti, se è vero che ogni modello o paradigma familiare (vecchio o nuovo che sia e qualunque ne sia la connotazione di specie) rinnova, nella contemporaneità attuale e post-moderna, una peculiare continuità delle molteplici funzioni della famiglia, a cominciare da quella della filiazione, in particolare, è altrettanto vero che l’idea di filiazione deve essere correttamente intesa entro le mobili frontiere che nel presente e in un prossimo futuro dovrebbero oscillare sempre meno sulla riconduzione uguale e unitaria dello stato di figlio, sia nei confronti dei soggetti nati nel matrimonio, sia nei confronti dei soggetti nati fuori del matrimonio, sia nei confronti dei soggetti nati da procreazione medicalmente assistita, sia nei confronti dei soggetti che sono stati adottati. In altre parole, per quella funzione primaria della famiglia che da sempre si identifica nella filiazione e nella connessa responsabilità genitoriale, non si può più parlare soltanto di una “continuazione della specie”, tanto meno di una prosecuzione biologica della “propria specie” e del “proprio ceppo familiare”; occorre parlare anche, se non soprattutto, di un duplice dovere di solidarietà: da un lato verso i minori abbandonati, e quindi privi di una famiglia; dall’altro verso chi nutre l’aspirazione alla genitorialità. E ciò senza che tale duplice dimensione di solidarietà verso nuove filiazioni e verso nuove genitorialità abbia ad alterare quelle finalità prime della famiglia che, pur adattandosi ai nuovi tempi ed alle nuove culture, ne mantengono, arricchendola, il valore e l’idea di fondo. La genitorialità, nella sua dimensione contemporanea, dev’essere vista come “dovere di solidarietà” nei

tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. In dottrina, sia consentito il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., p. 193 ss.

³⁶ Tale lettura trova riscontro in Cass., Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, cit., ove si riconosce che l’adozione in casi particolari si fonda su una genitorialità costruita nella relazione e nella cura, non nella genetica.

³⁷ Sin da Corte EDU, 26 maggio 1994, n. 290, Keegan c. Irlanda, in echr.coe.int, la giurisprudenza europea propugna un’interpretazione estensiva dell’art. 8, § 1, CEDU, ampliando il concetto di «vita familiare», sí da ricondurvi diverse declinazioni di relazioni sentimentali, istituzionalizzate o meno, a prescindere dal sesso (si vedano, *ex multis*, Corte EDU, 5 gennaio 2010, Jaremowicz c. Polonia; Corte EDU, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia; Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk and Kopf c. Austria; Corte EDU, 3 aprile 2012, Van der Heijdel c. Olanda; Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari ed altri c. Italia; Corte EDU, 14 dicembre 2017, Orlandi e altri c. Italia.

confronti dei minori, i quali – in quanto titolari di diritti soggettivi perfetti – sono portatori di una “pretesa alla responsabilità” degli adulti che li accolgono: in tale prospettiva, l’imposizione giuridica della responsabilità alla madre intenzionale non rappresenta un’eccezione, bensì una logica conseguenza della tutela dell’interesse del minore alla stabilità e alla certezza del proprio *status filiationis*.

Nel diritto contemporaneo, la filiazione è sempre più lo specchio di una relazione giuridica e non solo naturale, dove il principio di autodeterminazione dei genitori deve trovare un contrappeso nella responsabilità conseguente. Nel bilanciamento tra libertà procreativa e responsabilità conseguente, la Corte ribadisce, quindi, che il consenso informato prestato in sede di PMA da entrambe le donne non è un atto “neutro”, ma fonda un vincolo giuridico: chi partecipa liberamente al progetto procreativo condiviso, assumendosene l’impegno, non può sottrarsi alla responsabilità derivante dalla nascita del minore, anche in assenza di legame biologico o di adozione³⁸. La volontà procreativa è oggi elemento costitutivo del rapporto genitoriale, specie nei contesti di procreazione medicalmente assistita³⁹, e ad essa va per l’appunto ricondotta la «responsabilità» di entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere a tale tecnica procreativa⁴⁰: infatti, il consenso ha un valore tale da rappresentare un adeguato fondamento per il sorgere della responsabilità genitoriale, anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica⁴¹.

5. Eguaglianza sostanziale e funzione di supplenza della Corte: linee per una riforma della genitorialità intenzionale

La Corte costituzionale, nella sentenza in commento, si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur operando all’interno dei limiti dell’attuale assetto normativo, non rinuncia a svolgere un ruolo “attivo” nel promuovere una tutela effettiva dei diritti fondamentali del minore, quale soggetto portatore di interessi autonomi, distinti e prevalenti rispetto a quelli degli adulti coinvolti nella relazione genitoriale:

³⁸ In tal senso, v. pure Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127, in *Fam. dir.*, 2020, p. 1001 ss., con nota di M.N. BUGETTI, [La legittimazione all’azione ex art. 263 c.c. dell’autore del riconoscimento in mala fede non è incostituzionale](#).

³⁹ Cfr. Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161, in *Fam. dir.*, 2024, p. 429 ss., con nota di E. BILOTTI, *L’irrevocabilità del consenso dell’uomo alle tecniche di procreazione assistita*, secondo cui è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, l. n. 40/2004, nella parte in cui non consente all’uomo di revocare il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell’ovulo, pur se l’impianto dell’embrione così formato avvenga – per scelta della sola donna – anche dopo un significativo periodo di tempo, in quanto – prestando il consenso informato alla P.M.A. – egli ha assunto «consapevolmente» la responsabilità al riguardo, che concerne anche l’acquisizione dello *status* filiale da parte del (possibile) nascituro, ingenerando il legittimo affidamento della donna, esposta alle gravi ripercussioni, fisiche ed emotive, della pratica in questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

⁴⁰ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, *cit.*, § 6. Ma v. già Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, in *Fam. dir.*, 2021, p. 677 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell’inammissibilità è l’unica percorribile?*, e Corte cost., 15 novembre 2019, n. 237, *ivi*, 2020, p. 325 ss., con nota di M. SESTA, *L’atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri*.

⁴¹ Al riguardo, v. Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in *Corr. giur.*, 2014, p. 1062 ss., con nota di G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa*.

un orientamento che assegna all'infanzia una protezione prioritaria, specie nelle situazioni di vulnerabilità che derivano dalla configurazione giuridica ancora incerta di nuovi modelli familiari. Nel ribadire la necessità di una tutela “concreta” e “immediata” del diritto del minore alla continuità delle relazioni affettive, la Corte si fa interprete di un'esigenza giuridica che non può più essere disattesa da un legislatore che persevera in una condizione di inerzia: è ormai evidente che la sola adozione in casi particolari, per quanto nobilitata da letture evolutive, non garantisce una piena uguaglianza sostanziale tra i figli⁴², come invece richiesto dagli artt. 3 Cost. e 8 CEDU⁴³.

Va, inoltre, messo in evidenza che la giurisprudenza costituzionale, anche con la sentenza che qui si commenta, ha assunto una funzione propulsiva, seppur indiretta, nei confronti del diritto civile, inducendolo a confrontarsi con i nuovi paradigmi familiari: è il caso, ad esempio, della progressiva valorizzazione giurisprudenziale della figura del «genitore sociale», costruita a partire dal principio personalistico e solidaristico di cui all'art. 2 Cost., che impone di dare rilievo giuridico a quelle relazioni affettive che, pur nate al di fuori dei vincoli legali della filiazione, svolgono una funzione essenziale nella crescita del minore⁴⁴. In tal senso, la Corte pare accogliere l'invito, già espresso da una parte della dottrina, a superare la rigida dicotomia tra genitorialità biologica e genitorialità intenzionale, verso un modello più fluido, che riconosca centralità alla dimensione relazionale e alla responsabilità assunta nei confronti del minore⁴⁵.

L'adozione in casi particolari, pur essendo stata più volte valorizzata dalla giurisprudenza (anche della Corte EDU) come strumento sussidiario idoneo a tutelare l'interesse del minore⁴⁶, non può essere

⁴² Sulla «ragionevolezza», si veda, per tutti, G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 103 ss.; ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 304 ss.: «Si interpreta bilanciando (interessi e valori) e si bilancia [...] interpretando nel tentativo di ricercare il “migliore diritto possibile”. Soltanto riconoscendo l'indissolubilità dell'endiadi tra ragionevolezza e bilanciamento è possibile scongiurare i pericoli sia della cecità della mera sussunzione (la quale, se non accompagnata da una attività valutativa, rischia di trascurare le peculiarità del caso concreto in violazione del principio di differenziazione, ex artt. 3 e 118 Cost.), sia della tirannia dei valori (i quali [...] hanno una gerarchia e non sono monadi inconciliabili e non comparabili)».

⁴³ Intervento normativo già sollecitato da Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, *cit.*

⁴⁴ Si pensi, *ex multis*, a Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225, *cit.* Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 12 febbraio 2024, n. 3769, *cit.*

⁴⁵ Sul punto, v. il *Forum «Un nuovo diritto della famiglia»*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 1038 ss., che raccoglie i testi, rielaborati e integrati, delle relazioni presentate in un convegno dedicato alle trasformazioni del diritto di famiglia dal titolo *Un nuovo diritto della famiglia: dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione*. In particolare, M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, *ivi*, p. 1042 ss., evidenzia l'«aper-giuridificazione del rapporto di filiazione» e la parallela «de-giuridificazione del rapporto coniugale» con la prole che diviene «centro» e «ragione» della comunità familiare fino a costituire ragione autonoma di un nuovo gruppo, causa di una nuova figura di comunità familiare, la «comunità dei genitori» divorziati o comunque non conviventi, perno ordinante della responsabilità verso i figli; A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, *ivi*, p. 1048 ss., ricostruisce il passaggio dal paradigma naturalistico a quello volontaristico della filiazione, segnalandone le ricadute anche sul regime della responsabilità genitoriale; M. SESTA, *Interesse del minore e stato giuridico della filiazione*, *ivi*, p. 1059 ss., registra come, in oggi, al centro della famiglia stanno i figli, che, specie dopo la riforma che oramai dieci anni or sono introdusse lo stato unico, sono portatori di interessi superiori, tendenzialmente sovraordinati a quelli degli adulti.

⁴⁶ V., per tutte, Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, *cit.*

considerata una soluzione definitiva e generalizzabile, soprattutto in assenza di una disciplina ordinaria della genitorialità intenzionale: una riforma legislativa, che riconosca espressamente il legame giuridico tra il minore e il genitore d'intenzione, rappresenterebbe una necessaria attuazione dell'art. 30, comma 1, Cost., nella parte in cui afferma il dovere (prima ancora che il diritto) dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Il rischio che si corre, mantenendo l'attuale sistema, è quello di perpetuare una disuguaglianza che incide proprio su chi non può difendersi autonomamente – i minori – che, per tale ragione, andrebbero tutelati dall'ordinamento con particolare rigore: l'uguaglianza sostanziale si misura, anche e soprattutto, nella capacità di colmare i vuoti normativi che generano discriminazioni di fatto⁴⁷, anche perché è ormai evidente l'inadeguatezza dell'attuale cornice normativa, che appare sempre più inidonea a garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori nati da procreazione medicalmente assistita all'estero da coppie omogenitoriali⁴⁸.

Pare necessario, anzitutto, superare le ambiguità della l. n. 76/2016, la quale, com'è noto, nella seconda parte del comma 20 dispone che non si applicano alle unioni civili «le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184», in materia di adozione, ma per la terza parte di tale comma 20, sulla stessa materia, asserisce: «resta fermo quanto previsto e consentito [...] dalle norme vigenti». Malgrado la seconda parte del comma 20 deponga (una volta tanto) nel senso di un espresso divieto di applicazione di qualificate discipline, anziché (come di solito) nel senso di un espresso richiamo di applicabilità di qualificate discipline, né la terza parte dello stesso comma né il tenore complessivo dell'intero comma 20 risultano

⁴⁷ L. BOZZI, *La tutela del minore: un'analisi non retorica de iure condito e de iure condendo*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 1063, evidenzia che l'autorità pubblica «ha il dovere di attivarsi affinché il diritto del minore a crescere nel proprio ambiente familiare non rimanga sulla carta ma sia effettivo». Del medesimo avviso C.M. BIANCA, *L'interesse del minore alla propria famiglia: un interesse ancora in attesa di piena tutela*, in *The best interest of the child*, a cura di M. BIANCA, Roma, 2021, p. 255 ss.

⁴⁸ Peraltro, nel quadro europeo, i modelli di riconoscimento della genitorialità «d'intenzione» mostrano un progressivo spostamento dall'asse biologico a quello del consenso e della responsabilità relazionale, con centralità dell'interesse del minore. In Francia, il Parlamento ha approvato la legge che estende l'accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, incluse le donne unite in una coppia omosessuale o le donne non sposate: la «PMA per tutte» («PMA pour toutes»), questo l'appellativo impiegato nel dibattito pubblico e politico per designare la riforma, è stata inclusa all'interno della più ampia riforma della legge sulla bioetica (l. n. 1017/2021). Al riguardo, v. A.M. LECIS COCCO ORTU, *La "PMA pour toutes" in Francia: tante risposte e qualche interrogativo aperto*, in *GenIUS*, 2021, p. 5 ss., e M. HODAC, *Recognition of a Status Acquired Abroad: France*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2022, p. 1169 ss. Anche in Spagna, l'art. 7.3 LTRHA ha introdotto, in sostanza, una specie di filiazione legale (e non genetica) di tipo "stragiudiziale", per cui non è necessaria una valutazione da parte del giudice dell'interesse del minore, dell'idoneità dell'aspirante madre e del consenso della gestante, al contrario di quanto avviene nei procedimenti di adozione. La LTRHA stabilisce, quindi, una sorta di presunzione *iuris et de iure* sull'idoneità del coniuge a svolgere la funzione materna, quanto sull'interesse del minore ad acquisire la doppia maternità (v. E. ALBA FERRÉ, *La filiación intencional en los casos de doble maternidad*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2024, p. 42 ss.; D. CADENAS OSUNA, *La determinación de la segunda maternidad por naturaleza en el artículo 7.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida: requisitos para la aplicación del precepto y problemática que plantea*, in *Anuario de Derecho Civil*, 2022, p. 69 ss.; B. ANDREU MARTÍNEZ, *La doble maternidad tras la reforma del art. 7.3 LTRHA y la Resolución de la DGRN de 8 febrero de 2017: ¿Realmente avanzamos o hemos retrocedido?*, in *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 2/2018). Sulla "doppia maternità" in altri ordinamenti europei, cfr. F. SWENNEN e M. CROCE, *The Symbolic Power of Legal Kinship Terminology: An Analysis of "Co-motherhood" and "Duo-motherhood" in Belgium and the Netherlands*, in *Social & Legal Studies*, 2015, p. 1 ss.

di indiscussa, sicura e unanime interpretazione, a conferma della pessima redazione tecnica della legge Cirinnà. Infatti: se, per un verso, è chiaramente stabilito che alle unioni civili non si applica la disciplina “comune” dell’adozione, che di per sé presuppone una “famiglia matrimoniale” (seconda parte del comma 20), per altro verso, invece, ma in modo non altrettanto chiaro e piuttosto sibillino, «resta fermo quanto previsto e consentito» per le adozioni, fra cui quei “casi particolari di adozione” nei quali si può prescindere da una “famiglia matrimoniale” (terza parte del comma 20). Da qui scaturisce una doppia questione interpretativa, che si avvita sul singolare impianto normativo della legge Cirinnà: da una parte, la pretesa legislativa di individuare le disposizioni applicabili, piuttosto che vietare quelle non applicabili, pone la questione di un’eventuale interpretazione estensiva o analogica delle norme non espressamente richiamate; dall’altra, la volontà legislativa di introdurre un espresso divieto di applicazione, formulato tuttavia in modo talmente dubbio e pedestre da ingenerare grosse incertezze ordinamentali e di sistema, pone la questione dell’esatta perimetrazione di tale divieto, come del resto dimostrano quelle dottrine e quelle giurisprudenze che hanno fatto “rientrare dalla finestra” proprio la *stepchild adoption* (o adozione del figlio del *partner*) che la legge Cirinnà apparentemente aveva “buttato fuori della porta”. Infatti, la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la lett. *d* dell’art. 44 l. ad., ammettendo l’adozione del figlio del proprio *partner* omosessuale argomentando sul «preminente interesse del minore»⁴⁹. È pur vero però che si è negata l’applicazione, invece, della lett. *b* dell’art. 44 della legge sulle adozioni, che consente al coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge, perché, in quanto tale, è un’adozione “particolare” che presuppone un “vincolo matrimoniale” da ritenere non estensibile al rapporto tra due persone dello

⁴⁹ Si veda, per tutte, Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Fam. dir.*, 2016, p. 1025 ss., con nota di S. VERONESI, ove la Corte sottolinea che l’art. 44, lett. *d*, l. n. 184/1983, là dove prevede l’adozione del minore in «casi particolari», in presenza della constatata impossibilità di un affidamento preadottivo, va interpretato alla luce del quadro costituzionale e convenzionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al *best interest* del minore. La tesi per la quale, anche nell’ipotesi di cui a tale lett. *d* della norma citata, l’adozione sarebbe comunque subordinata alla preventiva declaratoria dello stato di abbandono «condurrebbe sempre ad escludere che l’adozione possa conseguire ad una relazione già instaurata e consolidata con il minore, essendo tale condizione relazionale contrastante con l’accertamento di una situazione di abbandono», così come configurata dall’art. 8 della stessa l. n. 184/1983. Solo l’adozione «legittimante» postula la situazione di abbandono del minore, non invece quella «non legittimante» (in casi particolari). Nella sentenza della Suprema Corte si conferma l’interpretazione dell’espressione «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» nel senso che «deve ritenersi sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non solo quella “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono in senso tecnico-giuridico». In definitiva, poiché all’adozione in casi particolari prevista nell’art. 44, comma 1, lett. *d*, possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto («la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, comma 1, n. 2) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio *partner*. È dunque legittima quella che, “mutuando un’espressione anglofona”, è stata definita *stepchild adoption* anche in favore del compagno dello stesso sesso del genitore “biologico” del minore. Da ultimo, cfr. Cass., 12 febbraio 2024, n. 3769, *cit.*, secondo cui il minore, nato in Italia da procreazione medicalmente assistita, effettuata all’estero, nell’ambito di un rapporto di coppia femminile, ha un diritto fondamentale al riconoscimento giuridico del legame sorto, anche con il genitore d’intenzione: tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari per impossibilità di affidamento preadottivo.

stesso sesso, anche laddove tale rapporto fosse formalizzato in una unione civile (qui, pertanto, sul presupposto “giuridico” che matrimonio ed unione civile non siano “equiparabili”)⁵⁰.

Per quest'altra parte della dottrina e della giurisprudenza è la non equiparabilità del matrimonio all'unione civile (il che equivale a dire non che le unioni civili non siano «famiglie» ma che siano “famiglie del tutto differenti tra di loro”, non solo nelle loro “strutture” ma anche nelle loro “funzioni”) ad essere preclusiva del citato comma 20, nella misura in cui lo stesso comma 20: «mira ad evitare che si possano estendere alle coppie unite civilmente le norme della legge sulla adozione di minori (con riferimento sia all'adozione in casi particolari, sia, e a maggior ragione, alla adozione piena)». La stessa dottrina e la stessa giurisprudenza, quindi, precludono alle unioni civili l'applicabilità in via estensiva o (malgrado la «tipicità» di tali casi) persino analogica della lett. *b* ma non della lett. *d* dell'art. 44 della legge sulle adozioni, ragionando sui (e argomentando dai) loro differenti presupposti normativi di “specialità”, ma rimane il fatto che, allo stato attuale, le soluzioni estensive, e tanto meno quelle analogiche, non sono unanimemente condivise. Paradossalmente, dunque, è indubbia, soprattutto per il compromesso parlamentare raggiunto, la *ratio legis* di volere escludere la *stepchild adoption* e, più in generale, una riforma delle adozioni, pur necessaria, ma il modo (e non solo meramente letterale) con cui si è voluta esprimere tale *ratio* è stato così inadeguato da far venire persino il dubbio, almeno da parte di chi scrive, che su una materia ancora così aperta e tanto controversa in realtà si sia voluto delegare proprio alla dottrina ed alla giurisprudenza l'elaborazione di una nomopoiesi casistica da offrire al futuro legislatore: una nomopoiesi cioè sulla quale, proprio partendo da quel che “resta fermo” nelle norme attualmente vigenti, applicare quel che interpretativamente è già applicabile per poi rimettere ordine successivamente in modo non meramente “casistico e di specie” ma in modo “generale e astratto” in sede di future riforme e di sicura nomopoiesi, invece, legislativa. E comunque norme e leggi vanno pur sempre “interpretate”, perché, specie di fronte ad una legge come la Cirinnà, meno che mai si può dire che *in claris non fit interpretatio* se per “chiare” si intendono, da una parte e in generale, disposizioni che per un voluto e imposto “richiamo espresso” determinano un “implicito” divieto di interpretazione estensiva e analogica alle unioni civili delle norme “non espressamente richiamate” e, dall'altra ed in particolare, se per “chiare” si intendono disposizioni che malgrado un “mancato richiamo espresso” di discipline (che già di per sé dovrebbe essere sufficiente a negarne l'applicabilità alle unioni civili) pongono tuttavia un “esplicito” divieto di

⁵⁰ M. SESTA, *La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 885; G. FERRANDO, *La disciplina dell'atto. Gli effetti: diritti e doveri*, *ivi*, p. 891 s., spec. p. 894; M.N. BUGETTI, *Il cognome comune delle persone unite civilmente*, *ivi*, p. 915; M. BIANCA, *Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto*, in *giudicedonna.it*, 2016, p. 2 s.; G. DE CRISTOFARO, *Le «unioni civili» fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 120 s. Di diverso avviso V. BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 381 ss., spec. p. 389, il quale osserva che «il principio, espresso dalla norma di cui all'art. 44, comma 1, lett. *b*, l. ad., non può astrattamente valere soltanto per le persone unite in matrimonio, ma deve estendersi anche alle persone unite civilmente».

applicazione che apparentemente riguarda l'intera disciplina di un istituto, come l'adozione, ed in realtà ne fa salva l'applicabilità di una parte, come quella relativa ai casi particolari. Disancorarsi dall'interpretazione, proprio su una legge di riforma come la Cirinnà, sarebbe come affrontare le "invasioni barbariche" dei nuovi modelli familiari provando a difendere le "mura della nostra civiltà" con armi ormai spuntate ed inadeguate, come, per tutti e soprattutto, il laticlavio della famiglia esclusivamente matrimoniale quale unico modello familiare che possa avere diritto di cittadinanza nell'ordinamento "civile" dello Stato⁵¹.

La prospettiva evolutiva del "diritto *delle famiglie*" impone al legislatore il compito di uscire dalla riserva difensiva dell'attuale diritto positivo e adottare soluzioni inclusive che tengano conto dell'effettività dei legami familiari e dell'interesse del minore: in tale prospettiva, come osservato pure dalla Corte Costituzionale nella sentenza che qui si annota, l'adozione in casi particolari può costituire uno strumento transitorio, ma non può assurgere a soluzione definitiva in un sistema che voglia garantire al minore, sin dalla nascita, la piena tutela della propria identità relazionale e familiare⁵²: il diritto del minore a vedere riconosciuta la genitorialità intenzionale non è un diritto riflesso del genitore, ma un diritto proprio e intrasmissibile del figlio. Il riconoscimento giuridico dei legami affettivi, nei casi in cui questi siano già maturati in contesti familiari concreti e stabili, non è un atto discrezionale dello Stato, ma una risposta costituzionalmente necessaria, ogniqualvolta si tratti di dare piena tutela al diritto del minore all'identità personale e relazionale⁵³.

La sentenza n. 68/2025 rappresenta, di certo, una tappa importante nel percorso di adeguamento del diritto interno alle esigenze, sempre più pressanti, di tutela delle nuove famiglie. Ma essa resta, al contempo, un invito a non delegare indefinitamente alla giurisprudenza il compito della riforma: in un settore così delicato, che tocca la vita delle persone nel loro nucleo più intimo, la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni normative sono esse stesse strumenti di tutela.

La parte finale della decisione compone i diversi piani argomentativi in una conclusione netta: l'assetto vigente, che nega al nato in Italia da PMA lecita all'estero lo *status* di figlio anche della madre intenzionale, viola gli artt. 2, 3 e 30 Cost. perché incide sull'identità personale del minore, perpetua una irragionevole disparità priva di controinteressi apprezzabili e sacrifica i diritti connessi alla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori. La Corte trae da ciò una conseguenza immediata, non più differibile alla luce dell'inerzia legislativa già stigmatizzata nel 2021: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 40/2004 «nella parte in cui non prevede» l'automatica attribuzione dello *status* anche alla madre

⁵¹ Sia consentito il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., spec. p. 345 ss.

⁵² Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, cit., § 9.2. Ma v., in precedenza, Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, cit.

⁵³ In tal senso, cfr. Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225, cit.

intenzionale che abbia espresso consenso previo e tracciabile al progetto procreativo, riconoscimento che avviene secondo le forme ordinarie dell'ordinamento dello stato civile. La tutela effettiva del minore diventa così il perno della tecnica decisoria: non un "nuovo" modello di filiazione, ma la rimozione di un *vulnus* che impediva la cristallizzazione *ab origine* dei legami di cura.

Questa scelta chiude, sul versante costituzionale, la stagione dell'affidamento esclusivo all'adozione in casi particolari quale rimedio sostitutivo. La Consulta ne rimarca, ancora una volta, l'inidoneità strutturale a garantire equivalenza di *status*: la necessaria iniziativa dell'adottante, i tempi e l'alea del procedimento, il vuoto di protezione intercorrente tra nascita e (eventuale) provvedimento, nonché l'assenza di tutele in caso di crisi della coppia o morte del genitore sociale, lasciano il minore esposto a incertezze incompatibili con il suo diritto all'identità personale e relazionale. Proprio questa "non originarietà" del rimedio conferma che l'interesse del minore impone l'attribuzione *ex lege* dello *status*, sin dalla nascita, all'esito del comune impegno genitoriale.

Sul piano sistemico, la pronuncia segna il passaggio dal "monito" alla piena "supplenza" del giudice delle leggi, giustificata dall'assenza di un controinteresse costituzionalmente rilevante e dalla disomogeneità delle prassi amministrative (trascrizioni, impugnative del P.M.) che producevano diseguaglianze tra minori identici per fatto generativo e contesto affettivo. L'eguaglianza sostanziale è qui declinata come parità degli *status* e certezza dei rapporti familiari: la Costituzione esige che l'ordinamento riconosca la relazione di responsabilità assunta nel progetto procreativo e ne assicuri la piena effettività *erga omnes*. Resta, tuttavia, un compito del legislatore: dare veste organica alla filiazione intenzionale, disciplinando in modo coerente profili applicativi e interazioni con la normativa di stato civile, affinché la tutela definita dalla Corte si consolidi in un quadro stabile e prevedibile.

La pronuncia si colloca nel più ampio passaggio dal "diritto *di famiglia*" al "diritto *delle famiglie*", in cui il "diritto *alla famiglia*" assurge a principio ordinante radicato negli artt. 2 e 3 Cost. e, al contempo, conciliato e declinato con gli artt. 29-31, così da garantire una tutela personale e relazionale non più circoscritta al solo modello coniugale. In tale traiettoria evolutiva, già segnata anche da giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, l'ordinamento ha il compito di valorizzare le relazioni affettive e solidali come luoghi di sviluppo della persona, superando ogni residuo formalismo istituzionale. Ne discende, da un lato, l'abbandono del paradigma della famiglia fondata esclusivamente sul matrimonio; dall'altro, la presa d'atto del pluralismo delle formazioni familiari quale dato giuridicamente ordinante e non meramente sociologico, che impone al legislatore scelte inclusive e di coerenza sistemica. La stessa nozione costituzionale di «unità della famiglia» non ha un contenuto monolitico, ma va calibrata sulle fattispecie concrete, tenendo conto della pluralità dei modelli e delle dinamiche relazionali che li sorreggono; è ormai anacronistico considerare giuridicamente irrilevante ciò che incide in modo



determinante sugli *status personarum*: pluralismo familiare e pluralismo culturale si riflettono in un diritto *in progress* che assume l'eguaglianza delle differenze come criterio di eguaglianza effettiva. Una lettura rigidamente tipizzata dell'art. 29 Cost. finisce per ignorare il dato assiologico-personalistico e l'evoluzione del costume: se il costume muta restando entro il quadro costituzionale, il legislatore non può cristallizzarlo, ma deve accompagnarne l'attuazione assicurando tutela effettiva ai legami che fondano l'identità del minore e raccordando i diversi sottosistemi (famiglia, filiazione, stato civile) in un disegno coerente.